



MARTINEZ GAIA
NOTAIO

24064 - Grumello del Monte (BG)
Via Castello, 14

Repertorio n. 127

Raccolta n. 94

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno del mese di novembre dell'anno duemiladodici.

(21.11.2012)

In Calcio (BG), via Matteotti 2/a.

Innanzi a me dottoressa GAIA MARTINEZ, Notaio in Grumello del Monte (BG), con studio ivi alla via Castello n. 14, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,

e' presente il signor

- BOZZINI GIOVANNI, nato Scandolara Ravara (CR) il 5 aprile 1954, domiciliato per la carica di cui infra in Calcio (BG) alla via San Fermo n. 10, libero professionista.

Comparsa della cui identita' personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

"DON CARLO ZANONCELLO", con sede in Calcio (BG) alla via San Fermo n. 10, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private, tenuto dalla Regione Lombardia, in data 31 dicembre 2003 al n.ro 1819 ed iscritta altresì presso il Registro Imprese di Bergamo con il numero di Codice Fiscale 83000530168 ed al n.ro REA BG-348594, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stato convocato l'intero Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione con le modalità prescritte dall'articolo 9) del vigente statuto, per discutere e deliberare sul seguente

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo 2

il 30/11/2012
al n. 15565
serie 1T
Euro 324,00

bale a mio rogito repertorio n. 114/85 registrato a Bergamo 2 il 19 novembre 2012 al n. 14943 S. IT l'organo Amministrativo della Fondazione ha approvato la modifica dello statuto inserendovi le disposizioni richieste dalla legge affinché la Fondazione stessa potesse rientrare nella più ampia categoria delle "ONLUS" - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Espono, quindi, agli intervenuti le ragioni di natura organizzativa e fiscale che rendono opportuno dar corso al procedimento per rendere operative le modificazioni apportate allo statuto ed adottate con la summenzionata delibera a mio rogito in data 9 novembre 2012 a partire dal 1° gennaio 2013.

Il presidente sottolinea che tale decisione è sorretta da motivi di natura squisitamente organizzativa e contabile e tale integrazione non incide in alcun modo sul contenuto della decisione nè tanto meno nel merito della stessa.

Alla luce di ciò il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare che il procedimento per l'operatività e l'efficacia delle modifiche apportate allo statuto della Fondazione con la più volte citata delibera abbia corso a far tempo dal 1° gennaio 2013.

Il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE "DON CARLO ZANONCELLO", dopo breve discussione, con votazione per alzata di mano all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti

DELIBERA

1- di stabilire che il procedimento per rendere operative ed efficaci

consta di numero due fogli per sei facciate sin qui.

F.to: Bozzini Giovanni

F.to: Gaia Martinez Notaio (l.s.)



MARTINEZ GAIA
NOTAIO

24064 - Grumello del Monte (BG)
Via Castello, 14

Repertorio n. 239

Raccolta n. 188

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo 2

Il giorno ventiquattro del mese di maggio dell'anno duemilatredici.

(24.05.2013)

il 04/06/2013
al n. 7518

serie IT
Euro 324,00

In Calcio (BG), via Matteotti 2/a.

Innanzi a me dottoressa GAIA MARTINEZ, Notaio in Grumello del
Monte (BG), con studio ivi alla via Castello n. 14, iscritto al Collegio
Notarile di Bergamo,

e' presente il signor

- BOZZINI GIOVANNI, nato Scandolara Ravara (CR) il 5 aprile 1954,
domiciliato per la carica di cui infra in Calcio (BG) alla via San Fer-
mo n. 10, libero professionista.

Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo, il
quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della Fondazione:

"DON CARLO ZANONCELLO", con sede in Calcio (BG) alla via San
Fermo n. 10, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private,
tenuto dalla Regione Lombardia, in data 31 dicembre 2003 al n.ro
1819 ed iscritta altresì presso il Registro Imprese di Bergamo con il
numero di Codice Fiscale 83000530168 ed al n.ro REA BG-348594, mi

dichiara che in questo luogo, giorno ed alle ore 17.00 è stato con-
vocato l'intero Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione

con le modalità prescritte dall'articolo 12) del vigente statuto, per
discutere e deliberare sul seguente



Gaia Martinez

Notaio

ordine del giorno

1. modifica dello statuto per il conseguimento della qualifica di ON-LUS ai sensi del D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460;

2. Varie ed eventuali.

Invita, pertanto, me Notaio ad assistere alla presente riunione e a redigerne pubblico verbale dal quale risultino le deliberazioni che il Consiglio adotterà'.

Al che aderendo do atto io Notaio di quanto segue:

- assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13) del vigente Statuto il Comparsente il quale constata:

* che è presente l'Organo Amministrativo nelle persone di: esso Comparsente signor Giovanni BOZZINI, quale Presidente nonché i signori: Giovanna PAGLIARINI, quale Vice Presidente; Claudio DELL'ANGELO, Marco SCHIEPPATI, quali consiglieri; assente il signor Andrea PEDRETTI;

* è assente il Revisore dei Conti nella persona del dottor Gianpaolo FOINA.

Dichiara, pertanto, validamente riunito il Consiglio di Amministrazione ed idoneo a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, ai sensi di legge e di Statuto.

Passando, quindi, alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che il 9 novembre del 2012, giusta verbale a mio rogito rep. n. 114, registrato a Bergamo il 19 novembre 2012 al n. 14943 S. 1T, il medesimo consiglio aveva approvato il nuovo testo dello statuto della Fondazione al fi-

ne di adeguare quest'ultimo all'evolversi dei settori e delle missioni in cui la Fondazione è in concreto solita operare, ricomprendendo, in particolare, tutti i servizi in concreto erogati dalla Fondazione stessa. Evidenzia, inoltre, che le modifiche apportate erano funzionali al conseguimento da parte della Fondazione della qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), presentando di fatto la Fondazione tutti i requisiti prescritti dalla Legge affinché l'ente potesse essere qualificato quale ONLUS.

Il Presidente, quindi, fa presente agli intervenuti che con lettera in data 1 marzo 2013 e pervenuta il 7 marzo 2013 prot. 24/2013, la Regione Lombardia ha richiesto di apportare ulteriori modifiche allo statuto affinché la Fondazione possa conseguire la qualifica di ONLUS. Procede ad indicare, pertanto, tutte le modifiche richieste e riportate nella summenzionata lettera.

Al termine dell'illustrazione richiama l'attenzione dei presenti sulla necessità di adeguarsi a quanto richiesto, in quanto, diversamente, la Fondazione non potrà conseguire la qualifica di ONLUS, con la conseguenza che la Fondazione non potrà godere del regime tributario di favore previsto dal D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Ed in particolar modo propone:

- * di integrare l'articolo 16 dello statuto, relativo all'esercizio ed al bilancio, prevedendo l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

- * di modificare gli artt. 8, 11 e 14, nella parte in cui si riferiscono al re-



visore dei conti sostituendo tale espressione con il termine revisore legale; di modificare, inoltre, l'articolo 14 prevedendo che il revisore legale sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali in luogo del albo ufficiale dei Revisori dei Conti;

* di integrare l'articolo 14 relativo sempre al revisore stabilendo che quest'ultimo sia nominato dal Sindaco e che duri in carica quanto il Consiglio di amministrazione; di eliminare conseguentemente dall'articolo 11 che disciplina le funzioni e competenze del Consiglio di amministrazione la lettera "b" che attribuiva a tale organo il compito di nominare il revisore;

* di integrare, infine, l'articolo 18 relativo all'estinzione dell'ente prevedendo che il patrimonio di quest'ultimo per il caso di estinzione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 22/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Terminata la sua esposizione il Presidente incarica me Notaio di dare lettura ai membri del Consiglio di Amministrazione del testo di statuto della Fondazione con le modifiche apportate.

Do, quindi, lettura del nuovo testo di statuto che, se approvato, regolerà da oggi l'attività dell'Ente.

Terminata la lettura dello statuto da parte di me Notaio, il Presidente invita i membri del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito, ponendo ai voti l'approvazione o meno dello statuto nel nuovo testo da me Notaio letto ai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE "DON CARLO ZANONCELLO", dopo breve discussione, con votazione per alzata di mano all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1- di approvare le seguenti modifiche del vigente statuto e precisamente:

* di integrare l'articolo 16 dello statuto, relativo all'esercizio ed al bilancio, prevedendo l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

* di modificare gli artt. 8, 11 e 14, nella parte in cui si riferiscono al revisore dei conti sostituendo tale espressione con il termine revisore legale; di modificare, inoltre, l'articolo 14 prevedendo che il revisore legale sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali in luogo del albo ufficiale dei Revisori dei Conti;

* di integrare l'articolo 14 relativo sempre al revisore stabilendo che quest'ultimo sia nominato dal Sindaco e che duri in carica quanto il Consiglio di amministrazione; di eliminare conseguentemente dall'articolo 11 che disciplina le funzioni e competenze del Consiglio di amministrazione la lettera "b" che attribuiva a tale organo il compito di nominare il revisore;

* di integrare, infine, l'articolo 18 relativo all'estinzione dell'ente prevedendo che il patrimonio di quest'ultimo per il caso di estinzione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale



o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 22/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2) Di conferire mandato al Presidente del Consiglio di introdurre nel presente verbale e nell'allegato Statuto tutte quelle modifiche od integrazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità, nonchè delegare lo stesso Presidente ogni più ampio potere per procedere alla comunicazione ed all'inoltro nelle forme di legge del presente verbale di modifica con il relativo nuovo statuto per l'ottenimento di ogni dovuta approvazione da parte degli Enti e/o Autorità competenti al rilascio.

Il Presidente dichiara che tale modifica è stata approvata ai sensi di Legge e Statuto.

Tale nuovo testo, composto da n.ro 20) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del Comparsente e di me Notaio.

Nessuno chiedendo la parola la presente riunione viene dichiarata sciolta alle ore diciotto e trenta minuti.

Le spese del presente atto annesse e dipendenti, sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho data lettura al Comparsente, unitamente all'allegato, che approvandolo pienamente con me Notaio lo sottoscrive.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano consta di numero due fogli per otto facciate sin qui.

F.to: Bozzini Giovanni

F.to: Gaia Martinez Notaio (I.s.)



Allegato "A al Rep. 239/188

STATUTO

della

Fondazione " "Fondazione Don Carlo Zanoncello" Onlus

avente sede legale in **CALCIO** (Bg), via Matteotti 2/a

CAPO I - COSTITUZIONE SCOPO E MEZZI DELLA FONDAZIONE

ORIGINE

Il testamento relativo alla Fondazione dell'"Ospitale dei poveri Ammalati" ora "Infermeria Don Carlo Zanoncello" segna la data di origine nel 1744.

Già nel 1738 il Conte Policarpo Secco Comneno, erede della grande famiglia dei Secco, feudatari di Calcio, donò alla Parrocchia un terreno con l'intento di farvi costruire un Ospedale per l'assistenza ai poveri bisognosi.

Nel 1744 Don Carlo Zanoncello con un contributo finanziario determinante e dichiarando ere universale di tutte le sue sostanze l'"Ospitale dei poveri Ammalati" diede inizio alla costruzione della struttura sul terreno donato da Policarpo Secco.

In modo scrupoloso e dettagliato, il sacerdote delineò le caratteristiche che l'istituzione avrebbe dovuto assumere.

Grande attenzione venne riservata alla struttura amministrativa dell'ospedale, ma anche alla gestione del patrimonio lasciato in eredità, al fine di non sperperarlo nel tempo.

Con Regio decreto del 6 maggio 1875 veniva approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Calcio con l'annesso O-



	spedale Zanoncello che amministrò l'ospedale fino all'abolizione di	nel Co
	tutte le Congregazioni di carità, avvenuta con una legge del 3 giu-	La For
	gno 1937 che trasferiva le loro competenze ad un nuovo ente: l'En-	social
	te Comunale di Assistenza (E.C.A.) presieduto dal podestà.	La For
	A Calcio la gestione dell'ospedale da parte dell'E.C.A. durò tutta-	gno d
	via meno di due anni perché con Regio decreto del 16 febbraio	ganiz
	1939 l'Ospedale civile Zanoncello veniva decentrato dall'Ente Co-	Conf
	mune di Assistenza e amministrato da un organismo autonomo	4/5/20
	composto da un Presidente nominato dal Prefetto di Bergamo e	zione
	da quattro membri nominati dal Podestà di Calcio.	to ser
	Da questo periodo l'Ospedale iniziò lentamente la sua trasformatio-	nale
	ne che lo portò ad occuparsi prevalentemente di persone anziane.	conse
	Il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB (Istituzione Pubblica di Assi-	vità c
	stenza e Beneficienza) Infermeria Carlo Zanoncello, con delibera n.	di qu
	34 assunta in seduta del 23 settembre 2003, determinava la trasfor-	natu
	mazione dell'Ente in persona giuridica di diritto privato (Fondazio-	dell'e
	ne) approvandone contestualmente lo Statuto, trasformazione	Essa
	conforme alle disposizioni di cui alla L.R. 13/02/2003 n. 1.	dalle
	ART. 1 COSTITUZIONE, SEDE E DURATA	ART.
	Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile è costituita la Fon-	La F
	dazione di diritto privato sotto la denominazione "Fondazione Don'	cial
	Carlo Zanoncello" Onlus (organismo non lucrativo di utilità sociale).	cio-
	La Fondazione ha sede legale in Via S. Fermò, 10 in Calcio (BG) e	con
	persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della regione	par
	Lombardia. Ulteriori sedi operative e uffici potranno essere istituite	tal.

lizzazione di	nel Comune di Calcio e nella provincia di Bergamo.	
del 3 giu-	La Fondazione, che gestisce servizi alla persona con connotazione	
nte: l'En-	sociale e socio-sanitaria, ha durata illimitata.	
	La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia se-	
irò tutta-	gno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Or-	
febbraio	ganizzazione Non lucrativa di utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS".	
Ente Co-	Conformemente a quanto disposto dall'art. 16 c. 3 del D.Lgs	
stonomo	4/5/2001 n. 207, la Fondazione, in quanto risultante dalla trasforma-	
gamo e	zione di un'IPAB, è per definizione persona giuridica di diritto priva-	
	to senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestio-	
ormazio-	nale e persegue scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità	
nziane.	consentite dalla natura giuridica. E' escluso lo svolgimento di atti-	
di Assl-	ività diverse da quelle previste nel presente Statuto, ad eccezione	
libera n.	di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per	
i trasfor-	natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi	
ondazio-	dell'art. 10, comma 5, D.Lgs 460/1997 e successive mm. ed ii.	
nazione	Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge,	
	dalle norme declinate nel presente statuto.	
	ART. 2 SCOPI	
la Fon-	La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-	
ne Don	ciale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale e so-	
ciale).	cio-sanitaria, a favore delle persone svantaggiate in ragione di	
(BG) e	condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in	
egione	particolare a favore di anziani non autosufficienti o parzialmente	
istituite	tali, in stato di bisogno o disagio sociale.	



Per conseguire il proprio scopo, la Fondazione potrà porre in essere le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prestare ospitalità ed assistenza agli anziani di ambo i sessi in condizioni di parziale o totale non autosufficienza od anche in condizione di autosufficienza;
- offrire, in regime di residenzialità e semi residenzialità, a soggetti non autosufficienti o parzialmente tali, in particolare anziani, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, adeguati livelli di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa anche psicofisica, nonché piena assistenza tutelare, abitativa ed alberghiera, volte al mantenimento ed al miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia nelle attività quotidiane, sociali e di relazione;
- realizzare attività di assistenza domiciliare a soggetti anziani svantaggiati;
- provvedere a persone portatrici di sindrome demenziale, quali la malattia di Alzheimer e le altre demenze, promuovendo altresì progetti sanitari di ricerca e informazione;
- attivare iniziative di formazione tecnico-scientifica e di ricerca nel campo delle patologie croniche ad involuzione invalidante e della medicina della prevenzione, promuovendo la conoscenza e divulgazione della geriatria, geragogia e gerontologia;
- promuovere, anche mediante l'apertura dei servizi socio-sanitari al territorio, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mante-

nerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibile, presso il proprio domicilio, evitando di ricorrere a ricoveri "impropri";

- promuovere periodicamente momenti di partecipazione e confronto con le Istituzioni del Territorio, con le forze sociali del Terzo settore in esso operanti a favorire lo sviluppo e la partecipazione del volontariato.

- garantire, nel limite delle risorse disponibili, l'accesso ai propri servizi da parte degli indigenti dei Comuni di Calcio secondo le modalità disciplinate in apposito regolamento;

- promuovere stili gestionali volti alla valorizzazione, al coinvolgimento e alla responsabilizzazione di tutte le risorse umane operanti nella Fondazione al fine di garantire un ottimale livello qualitativo dei servizi;

- valorizzare le reti di volontariato esistenti sul territorio e favorire l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito delle politiche sociali, con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale;

- garantire la preparazione specifica del volontariato e di tutti i soggetti che a vario titolo operano all'interno della Fondazione o per conto di essa.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle connotate a valenza socio-assistenziale e socio-sanitarie ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Coerentemente con le finalità statutarie e con la normativa vigente, la Fondazione si impegna a partecipare alla progettazione ed



alla gestione di un sistema integrato di servizi volti ad arrecare benefici, direttamente ed indirettamente alle persone anziane e svantaggiate in sinergia con gli enti locali e tutti i soggetti del "terzo settore",

ART. 3 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione adempie alle proprie finalità primariamente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semi residenziale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale. Nell'adempimento delle proprie attività istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi.

ART. 4 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Le modalità di funzionamento, l'amministrazione e gestione del personale, l'erogazione dei servizi, l'acquisizione di beni e servizi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere disciplinate da uno o più regolamenti.

I servizi erogati e le prestazioni rivolte all'utenza sono definite attraverso la Carta dei Servizi.

ART. 5 I MEZZI IMPIEGATI

La realizzazione delle finalità statutarie avviene per mezzo dei corrispettivi dei servizi erogati, tariffe e per mezzo delle rendite del patrimonio della Fondazione e dei mezzi finanziari comunque reperiti, anche attraverso donazioni, offerte, utili, partecipazioni nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, alla data del

è composto da beni mobili ed immobili per un valore complessivo
computato in €

Il patrimonio si incrementa per effetto di:

- apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati successivamente alla costituzione;
- lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

La dismissione dei beni immobili e dei beni di valore storico artistico destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali deve avvenire contestualmente al reinvestimento dei proventi di acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato rapportato ad attualità.

Gli atti di dismissione, di vendita, di costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali devonno essere approvati con il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione.



La gestione del patrimonio è attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

ART. 7 ENTRATE

La Fondazione svolge la propria attività con:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
- c) ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;
- d) i contributi dello Stato, della Regione Lombardia, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- g) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale.

CAPO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente;

Il Revisore Legale.

ART. 9 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto

da cinque membri, nominati con decreto del Sindaco del Comune di Calcio (BG) secondo le norme e i termini dello Statuto del Comune stesso.

Il Consiglio dura in carica cinque esercizi fino ad approvazione del bilancio ed i suoi membri possono essere riconfermati senza limitazioni.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare un consigliere, il Consiglio ne prende atto nella prima seduta utile e ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Calcio (BG) perché provveda alla surroga. Il nuovo membro rimane in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

ART. 10 INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il personale dipendente della Fondazione;
- b) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.;
- c) il Sindaco del Comune di Calcio.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità - inleggibilità.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- qualora senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute



consecutive;

- al verificarsi di una delle cause di incompatibilità.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che provvede alle opportune comunicazioni per la nomina del sostituto.

ART. 11 FUNZIONI E COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare ha le seguenti funzioni e competenze:

- a) elezione del presidente e Vice Presidente nella prima seduta di insediamento a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei suoi membri;

- b) definire ed approvare annualmente l'indennità da attribuire al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione. Tali importi sono definiti annualmente in sede di approvazione del Piano Economico Previsionale sentito il parere del Revisore Legale. L'entità degli importi individuali annui non deve essere superiore al compenso massimo previsto dal DPR 10/10/1994, n. 645 e dal D.L. 21/6/1995, n. 239 convertito con Legge 3/8/1995 n. 336 e successive mm. ed ii., per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A. e comunque, nei limiti previsti dal d.Lgs 460/1997;

- c) definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per le attività e per la gestione;

- d) approvare il Bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione e sulle attività dell'ente;

- e) approvare il Piano Economico Previsionale;

f) approvare il Bilancio Sociale che rendiconta il processo di gestione responsabile della Fondazione e rappresenta le prestazioni economiche, sociali e ambientali nei confronti dei "portatori di interesse, coerentemente alla missione della Fondazione;

g) amministrare il patrimonio compresi l'alienazione e l'acquisto di beni immobili e di titoli, l'accettazione di eredità e legati, le locazioni e conduzioni di immobili;

h) determinare la misura delle tariffe per la degenza e per i servizi erogati;

i) modificare lo Statuto e provvedere alle deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;

j) approvare regolamenti interni o regolamenti disciplinanti le attività della Fondazione;

k) deliberare in materia di organizzazione, di amministrazione e gestione del personale di acquisizione di beni e servizi.

l) deliberare l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da applicarsi al personale dipendente;

m) deliberare specifiche deleghe a singoli Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche all'esterno della tecnostruttura, un responsabile amministrativo/gestionale.

ART. 12 NORME DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento del Vicepresidente. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.



Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e del Piano Economico Previsionale e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno tre dei suoi membri.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati a mezzo raccomandata, telegramma, fax, E-Mail che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o E-mail, che ne attesti la ricezione.

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti, all'unanimità può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

La modifica dello statuto e lo scioglimento sono deliberati con il vo-

to favorevole di almeno quattro membri del Consiglio, sentito il parere del Sindaco del Comune di Calcio (BG).

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Responsabile amministrativo che funge da Segretario verbalizzante. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni e delle riserve espresse nella discussione e giustificazione del voto da lui dato o recusato. Nel caso in cui un Consigliere si allontani ne viene fatta menzione nel verbale. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Revisore dei Conti l'assistenza alle sedute del Consiglio con funzione consultiva.

ART. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione anche in giudizio.

Convoca, presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne coordina le attività.

Sovrintende l'andamento generale della Fondazione; promuove, dà impulso e coordina l'azione all'andamento della corretta attuazione delle finalità istitutive nei confronti del Consiglio.

Adotta atti imposti dalla necessità ed urgenza, salvo sottoporre la ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione successiva all'emanazione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice



Presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età. A parità di età dal Consigliere più anziano di nomina.

ART. 14 IL REVISORE LEGALE

Il Revisore Legale è scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali, nominato dal Sindaco e dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti della Fondazione. Il Revisore deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio alle risultanze contabili. Il Revisore redige una propria relazione a corredo del Bilancio

Collabora con il Consiglio di Amministrazione nelle sue funzioni e garantisce la regolarità contabile e finanziaria nella gestione della Fondazione.

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione il Revisore esprime pareri, anche con relazioni scritte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Nel caso di riscontrate gravi irregolarità nella gestione della Fondazione ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione. Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO III - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ART. 15 REGOLAMENTI

Al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività della Fondazione secondo i principi di economicità, efficacia e trasparenza, nel ri-

spetto della Legge, la Fondazione adotta specifici regolamento e/o atti organizzativi, in particolar modo:

- * il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

- * il Regolamento di contabilità che disciplina la connotazione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e la metodologia del controllo di gestione;

- * il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi.

ART. 16 ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve approvare il Bilancio dell'esercizio precedente, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il Piano Economico Previsionale di un esercizio deve essere approvato di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.



E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione dell'Ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazione d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'Ente; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

ART. 17 RAPPORTI DI LAVORO

Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione è regolato secondo i principi normati dai CCNL.

ART. 18 ESTINZIONE

In caso il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo della Fondazione, nominati uno o più liquidatori determinandone i poteri, acquisita la dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile, il Patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 22/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte della competente autorità regionale.

F.to: Bozzini Giovanni

F.to: Gaia Martínez Notaio (I.s.)

Copia conforme all'originale nei miei atti

Grumello del Monte (BG)
04.06.2013

[Handwritten signature]



